



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA**

Quarta CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Adriana Puglisi	Presidente
dott. Antonella Vittoria Balsamo	Giudice Relatore/Est.
dott. Laura Renda	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause riunite iscritte ai n.n. **116/99 e 3972/99; 159/99; 204/99; 1000/99; 1621/99; 1844/99** R.G. avente ad oggetto **opposizioni allo stato passivo** rispettivamente promosse da:

**ALCATEL LUCENT ITALIA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Catania, vi P. Metastasio, n. 33 presso lo studio dell'avv. Elio Signorelli che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Walter Cassola per procura speciale in calce ai ricorsi;

**SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa**, in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Catania, via Cervignano n. 11 presso lo studio dell'avv. Antonio Pavone Cocuzza che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

**ITALFONDIARIO S.P.A. quale procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L. già BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Catania viale XX Settembre, n. 45, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Geraci che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

**BANCA DI ROMA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Catania via D'Annunzio, n. 220, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Reganati che la rappresenta e difende per procura notaio Zappone del 27.11.1997;



**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Catania via Ruggero Settimo, n. 3, presso lo studio dell'avv. Vittorio Balestrazzi che la rappresenta e difende per procura generale alle liti, notaio Mario Liguori di Roma del 14.2.1995, rep. n.91883, unitamente all'avv. Gesualda Bizzini Bartoli per procura speciale in calce al ricorso;

**BANCO DI SICILIA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Catania, via Asilo S. Agata n. 26 presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

**- OPPONENTI -**

**contro**

**F.LLI COSTANZO S.P.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Catania, via Pola n. 11 presso lo studio dell'avv. Giovanni Barbera che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CON L'AVV. PAOLO VITUCCI;

**- OPPOSTO E RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE -**

All'udienza del 15.10.2012 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e le cause riunite venivano poste in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

### **RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 25.11.1998, la Alcatel Italia S.p.A., oggi Alcatel Lucent Italia s.p.a., esponeva di avere chiesto l'ammissione al passivo della F.lli Costanzo s.p.a. in A.S. per £.8.384.591.477 per capitale e £.1.211.772.333 per interessi ma che con raccomandata ricevuta il 10.11.1998 i commissari comunicavano di aver ammesso il credito per un importo inferiore di circa £.728.000.000 rispetto a quanto richiesto, pertanto insisteva per l'ammissione integrale del credito.

Con successivo ricorso depositato il 23.4.1999 la medesima opponente lamentava che con raccomandata datata 24.3.1999 il Commissario Straordinario comunicava che aveva rettificato il precedente credito ammesso ed oggetto di opposizione riducendolo al minor importo di £.1.911.365.277 a causa di un mero errore stante il pagamento della somma di £.6.956.914.373.

Rilevava la irrivalità della rettifica non essendo prevista dalla legge fallimentare né dalla legge 1994/95, occorrendo avvalersi degli strumenti espressamente previsti dalla legge fallimentare giacché ai sensi dell'art.209 l.f. con il deposito dello stato passivo in cancelleria esso diventa immodificabile



salva la revocazione.

Con separato ricorso depositato in data 24.11.1998 la Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa esponeva di avere avanzato domanda di ammissione al passivo della F.lli Costanzo S.p.A. in A.S. alla data del 26.3.1996 in ordine ai seguenti crediti:

£.189.944.459.453, in via ipotecaria, oltre interessi legali e convenzionali come per legge dal 24.10.1996 al pagamento, in virtù della convenzione del 9.2.1995, depositata agli atti del notaio Francesco Scaldaferrì, rep. 29572, registrata il 13.2.1995 a Roma e dei titoli in essa richiamati e del successivo atto di concessione di ipoteca, rogato l'1.3.1995 dal medesimo notaio, rep. 29665 e delle ipoteche iscritte il 3 ed il 6.3.1995 in favore degli istituti intervenuti alla detta convenzione;

£.173.234.044.356 in via chirografaria come da lettera del 5.12.1996;

£.25.531.539.400, quale credito condizionato in virtù dell'avviso di liquidazione della imposta con irrogazione di sanzioni in dipendenza della sopra richiamata ipoteca iscritta il 6.3.1995.

Deduceva che, con racc. ricevuta il 12.11.1998, il Commissario straordinario aveva comunicato che il vantato credito era stato così ammesso al passivo:

“...in chirografo per £.323.006.449.449, come da risultanze contabili e come da domanda, compresi interessi conteggiati al tasso convenzionale. Si precisa che il credito limitatamente a £.75.574.463.417 viene ammesso condizionatamente alla escussione delle fideiussioni prestate. Quanto a £.161.248.860.819 non viene riconosciuto il privilegio ipotecario in ragione della lettera di recesso della BNL datata 8.3.1996 e quanto a £.97.398.178.193 si ammette subordinatamente all'escussione delle prestate fideiussioni e limitatamente a quanto non pagato dal debitore principale; quanto a £.25.131.539.400 viene ammesso condizionatamente all'esito del ricorso pendente ed all'eventuale successivo pagamento.

La Sicilcassa lamentava il mancato riconoscimento del rango ipotecario sul credito di £.189.944.459.453, peraltro riconosciuto in minor misura spettante in ragione della ipoteca del 1.3.1995 a cagione della lettera del 8.3.1996 con cui la BNL S.p.A. comunicava alle società partecipanti alla convenzione del 9.2.1995 il recesso dalla stessa in considerazione dello stato di insolvenza della F.lli Costanzo S.p.A. dichiarato da questo Tribunale in data 2.3.1996, evidenziando che l'esercizio della facoltà di recesso, prevista dall'art. 18 della suddetta convenzione, comportava lo scioglimento del rapporto in questione *ex tunc* e senza refluenza sulle garanzie prestate.

Inoltre deduceva che l'ammissione del credito di £.97.398.178.193 per le fideiussioni prestate, condizionata all'escussione del debitore principale, era errata atteso che le fideiussioni prestate contemplavano l'espressa esclusione del beneficium excussionis e anche rilevato quanto stabilito dall'art. 61 L. Fall., secondo cui il creditore di più obbligati in solido concorre nella procedura



concorsuale di quelli alla stessa assoggettati per l'intero credito e sino al totale pagamento.

Contestava infine l'omessa ammissione della maggior somma di £.173.234.044.356 richiesta al chirografo con le prodotte dichiarazioni di credito nonostante la documentazione inviata ai Commissari e l'ammissione condizionata.

Chiedeva quindi la parziale riforma dello stato passivo e l'ammissione del credito come in domanda.

Con ricorso depositato il 19.11.1998 la Banca Commerciale Italiana, oggi Italfondario S.p.A., quale mandataria di Castello Finance s.r.l., stante la cessione del credito, esponeva di aver presentato domanda di ammissione al passivo della F.lli Costanzo S.p.A. -posta in Amministrazione Straordinaria ex lege n.95/79 con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 26.3.1996- al rango ipotecario e pignoratizio, per complessivi £.44.253.263.029 quale credito da saldi debitori nonché delle somme per fideiussioni prestate dalla opposta in favore di terzi come da analitico elenco.

Deduceva che con racc. ricevuta il 4.11.1998 il Commissario Straordinario aveva comunicato che il vantato credito era stato così ammesso al passivo:

“Si ammette in chirografo per £.69.199.653.190 come da risultanze contabili e come da domanda, compresi interessi conteggiati al tasso convenzionale...condizionatamente all'escussione delle fideiussioni prestate. Non viene riconosciuto il privilegio ipotecario in ragione della lettera di recesso della B.N.L. datata 8.3.96”.

Lamentava che erroneamente il credito di £.57.220.916.139 era stato ammesso al chirografo anziché in via ipotecaria a causa del recesso dalla convenzione del 9.2.1995, formalizzato dalla capofila BNL S.p.A. in data 8.3.1996, atteso che esso aveva effetto per il futuro e non poteva in alcun modo incidere sulla validità ed efficacia delle garanzie prestate, a fronte della ristrutturazione del debito delle società facenti parte del gruppo Costanzo.

Evidenziava di avere preso parte alla convenzione del 9.2.1995 con cui il pool di banche, costituito anche da essa opponente, aveva concordato la ristrutturazione finanziaria del gruppo Costanzo con il consolidamento dei debiti pregressi e la concessione di nuove linee di credito a condizione che venissero concesse le garanzia indicate, precisando che l'ipoteca era stata concessa con atti in notaio Scaldasferri dell'1.3.1995, iscritta il 3 ed il 6.3.1995.

Lamentava inoltre che l'ammissione in via condizionata e subordinatamente all'escussione delle fideiussioni era illegittima atteso che non era stato previsto il beneficium excussionis e considerato il disposto dell'art. 61 L. Fall. in caso di più coobbligati in solido.

Chiedeva quindi la riforma dello stato passivo con l'ammissione del credito già riconosciuto di £.57.220.916.139 in via privilegiata ipotecaria con gli interessi convenzionali e legali e senza alcuna



condizione, confermando il credito già riconosciuto di £.11.978.737.051 in via chirografaria.

Con ricorso depositato il 19.11.1998 la Banca di Roma deduceva di aver presentato domanda di ammissione al passivo della F.Ili Costanzo S.p.A. in a.s. per crediti diretti scaduti, per crediti condizionali e per crediti indiretti lamentando che con comunicazione ricevuta il 5.11.1998 il Commissario aveva comunicato l'ammissione al chirografo per £.60.796.473.374 di cui £.44.343.412.155 condizionatamente all'escussione delle prestate fideiussioni.

Rilevava che solo la somma di £.14.754.825.961 era un credito condizionato poiché derivava da prestate fideiussioni mentre il restante credito discendeva dalla convenzione tra il pool di banche e la F.Ili Costanzo che non prevedeva il beneficium excussionis, analogamente per il credito di £.1.927.530.339 di cui al saldo debitore della COSAFRA e garantito dalla F.Ili Costanzo.

Inoltre il credito di £.44.144.117.077 andava riconosciuto al grado ipotecario tenuto conto delle concesse ipoteche volontarie.

Insisteva dunque in domanda.

Con separato ricorso depositato in data 20.11.1998, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. esponeva di aver chiesto di essere ammessa allo stato passivo della F.Ili Costanzo S.p.A. in A.S. in relazione ai seguenti crediti:

in via ipotecaria per £.15.073.500.958 in forza di ipoteca;

in via chirografaria per £.2.505.465.561;

in via chirografaria condizionale per il credito di £.17.733.171.066 per rischio di fideiussioni rilasciate anche in favore di altre società, oltre a £.35.312.137.585 per operazioni in pool con altre banche nell'interesse della F.Ili Costanzo S.p.A., Zeutron S.p.A. e SCEL F s.rl.

Deduceva che con racc. del 5.11.1998, il Commissario straordinario aveva comunicato che il vantato credito chirografario era stato ammesso per £.25.547.907.065 condizionatamente all'escussione delle prestate fideiussioni mentre per £.36.040.917.386 non veniva riconosciuto il privilegio ipotecario.

Lamentava il mancato riconoscimento del rango ipotecario in ragione della irrilevanza, a tal fine, del recesso dalla convenzione del 9.2.1995 formalizzato con la comunicazione dell'8.3.1996; l'ammissione sotto condizione anche di crediti scaturenti da fideiussioni concesse senza il beneficium excussionis ed in violazione dell'art. 61 L. Fall.

Con ricorso depositato in data 19.11.1998 il Banco di Sicilia S.p.A. esponeva che aveva chiesto l'ammissione al passivo per i seguenti importi:

-£.48.440.440.405 e £.143.056.267.592 quale credito ipotecario oltre interessi;

- £.11.723.711.937 in via chirografaria;

-£.42.136.036.410 e £.1.110.140.381 in via chirografaria eventuale;



-£.25.131.539.400 in via ipotecaria eventuale oltre il credito maturato dalla filiale di Messina. Deduceva che, con racc. ricevuta il 5.11.1998, il Commissario straordinario aveva comunicato che il vantato credito era stato così ammesso al passivo:

“in privilegio £. 48.440.440.405; in chirografo £.222.882.339.677 compresi interessi conteggiati al tasso convenzionale. Si precisa che il credito chirografario quanto a £.25.579.970.083 viene ammesso subordinatamente all’escussione delle fidejussioni prestate e quanto a £.23.471.089 con riserva di esibire i titoli; quanto a £.26.171.929.400 condizionatamente all’esito dei ricorsi pendenti ed all’eventuale pagamento...quanto a £.150.631.383.536 non viene riconosciuto il privilegio ipotecario in ragione della lettera di recesso della BNL datata 8.3.96; quanto a £.95.482.375.474 viene ammesso subordinatamente all’escussione delle fideiussioni prestate”, mentre nessuna comunicazione veniva inviata riguardo il credito della sede di Messina.

Avverso lo stato passivo proponeva opposizione il Banco di Sicilia S.p.A. dolendosi dell’ammissione parziale dei crediti; della non ammissione degli interessi sul credito ipotecario da mutui; dell’ammissione condizionatamente alla escussione delle fidejussioni; del mancato riconoscimento del grado ipotecario con riferimento alle operazioni in pool per effetto del recesso della BNL; dell’ammissione al chirografo del credito condizionale derivante dall’avviso di liquidazione dell’imposta con irrogazione di sanzioni in dipendenza dell’ipoteca iscritta in data 6.3.1995, anziché al rango ipotecario eventuale giusta quanto disposto dall’art. 2855, comma 1, c.c.; dell’ammissione di alcuni crediti subordinatamente alla escussione delle fidejussioni prestate sebbene già pagata per la somma di originarie £.530.000.000 poi divenuta £.735.605.662, quale fideiussione escussa e per altri in quanto trattasi di crediti liquidi ed esigibili; del mancato riconoscimento del credito della sede di Messina.

Si costituiva in tutti i giudizi l’amministrazione straordinaria contestando genericamente quanto lamentato dagli opposenti e chiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi la inefficacia delle garanzie ipotecarie invocate nei confronti della massa ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 3, L. Fall. ovvero, in subordine, ex art. 2901 c.c..

Veniva disposta la riunione dei suddetti giudizi di opposizione con altri giudizi di impugnazione ex art. 100 L. Fall. dei crediti vantati dalle banche opponenti promossi da Di Paola Carmelo, Cavallaro Carmelo Luigi, Abramo Salvatore, Privitera Alfio Salvatore, Di Paola Gaspare, Moscato Gaetano Antonio, Lavagna Giovanni, Protex s.r.l. poiché connessi.

Dopo la concessione dei termini ex art. 183, comma 5, c.p.c., ed in attesa che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si pronunciasse sulla pregiudiziale comunitaria sollevata dal Tribunale con riferimento alla c.d. Legge Prodi e dopo molteplici rinvii per consentire alle banche resistenti nel



giudizio di impugnazione di adempiere all'ordine di esibizione e poi in ragione del rappresentato tentativo di bonario componimento in corso tra le parti, a seguito di rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione ex art. 306 c.p.c., accettata dalle altre parti, con ordinanza emessa il 29.4.2011 il G.I. dichiarava l'estinzione del giudizio di impugnazione fissando l'udienza per la prosecuzione dei giudizi di opposizione.

In via preliminare va rilevata la tempestività delle proposte opposizioni depositate nel prescritto termine di 15 giorni dalla comunicazione dello stato passivo.

Sempre in via preliminare vanno rigettate le eccezioni sollevate dalle opposenti riguardo:

- la incompatibilità della L. 95/1979, applicabile al caso di specie giusta il disposto dell'art. 106 del D. Lgs. 270/99, con la normativa comunitaria e segnatamente con gli artt. 91 e 93 del Trattato CE;
- la mancanza di legittimazione del commissario straordinario ad esperire le azioni revocatorie, trattandosi di azioni esercitate durante la fase di gestione della procedura e non già durante la fase liquidatoria;
- la incostituzionalità rispetto all'art. 3 cost. dell'art. 1 L. 95/1979, nella parte in cui rende applicabile al caso di specie l'art. 67 L. Fall.

Tulle le suddette eccezioni sono state superate da questo Tribunale con giurisprudenza ormai risalente e costante che le stesse opposenti hanno depositato in atti (cfr. sentenze n.n. 185 del 25.1.2005; 382 del 11.2.2005; 1277 del 4.3.2009), statuizioni peraltro confermate anche dai Giudici di Appello.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., è sufficiente, per motivare le ragioni del rigetto delle sopra elencate eccezioni, fare riferimento ai precedenti giurisprudenziali in atti e sopra indicati.

Tutte le banche opposenti vantano crediti che, in misura diversa, si pretendono essere garantiti dall'ipoteca concessa con atto del notaio Scaldaferrì in data 1.3.1995 ed iscritta il 3-6.3.1995 e limitatamente a Sicilcassa, Banco di Sicilia e Banca di Roma anche da pegno su quote sociali di società diverse dalla f.lli Costanzo costituito in forza di atto del 24.7.1995, confermativo di atti precedenti.

Le dette cause di prelazione non sono state riconosciute dall'amministrazione straordinaria nello stato passivo ed il principale motivo di doglianza avanzato da tutte le opposenti riguarda proprio la graduazione di ampia parte dei crediti ammessi.

Tuttavia, a fronte della doglianza in questione, l'amministrazione straordinaria resistente ha proposto domanda riconvenzionale sostenendo che le invocate garanzie sarebbero inefficaci nei confronti della massa, in via principale, perché revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, L. Fall. e, in subordine, perché passibili di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. anche riguardo al pegno



costituito con atto del notaio Ferdinando Portale in data 24.7.1994 o se da ritenersi atto ricognitivo di precedenti atti di concessione di pegno del 22.2.1993 e 29.7.1993, passibile di revocatoria ordinaria.

Va quindi per prima esaminata la domanda riconvenzionale atteso che, in caso di suo accoglimento, i crediti in relazione ai quali si invoca l'ammissione in via privilegiata sarebbero comunque destinati a rimanere ammessi al chirografo, e ciò a prescindere dalla fondatezza delle motivazioni dell'originario mancato riconoscimento del privilegio

Ritiene il collegio, mutando il precedente orientamento, che la domanda riconvenzionale avanzata in via principale sia fondata e meriti di essere accolta.

Come di recente statuito da questo Tribunale in controversia analoga (cfr. sentenza n.3646/2012) sussistono i presupposti richiesti dall'art. 67, comma 1, n. 3, L. Fall. per la invocata revocatoria dell'ipoteca.

Va premesso che, secondo la norma appena citata: *“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: ... 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti”*.

Le opposenti hanno sostenuto che l'ipoteca venne costituita per crediti scaduti, ovvero contestualmente creati nell'ambito della convenzione interbancaria stipulata il 9.2.1995 (in atti), tra un pool di banche – tra cui le opposenti – e le società che costituivano il c.d. gruppo Costanzo, fattispecie queste riconducibili esclusivamente alle ipotesi codificate nell'art. 67, comma 1, n 4), L. Fall., ovvero nell'art. 67, comma 2, L. Fall. ove l'inefficacia resta astretta soltanto agli atti stipulati entro l'arco temporale di un anno precedente la dichiarazione di fallimento.

Orbene, nel caso in esame è di certo incontrovertito, nonché documentato in atti, che l'ipoteca in esame venne costituita a garanzia delle esposizioni debitorie analiticamente elencate nella suddetta convenzione interbancaria del 9.2.1995 (si veda l'art. 12 che subordina l'operatività delle linee di credito al perfezionamento delle garanzie promesse nell'art. 9).

Va tuttavia soggiunto che in forza della convenzione *de qua* venne prevista non solo l'erogazione in favore delle società del gruppo Costanzo di nuove linee di credito (art. 1, 4, 6, 7 della convenzione) – riconducibili nell'ambito dei debiti futuri – ma anche il “consolidamento” delle esposizioni debitorie già in essere per mutui e scoperti di conto corrente, nonché per “credito da manovra” e “credito rotativo”(artt. 2, 3, 5), mediante l'individuazione del saldo debitorio complessivo alla data del 30.9.1994 – oltre interessi calcolati a decorrere dal 1.1.1994-, e l'espressa previsione di un termine ultimo, per il rimborso del detto saldo consolidato compresi gli interessi convenzionali rinegoziati, entro il successivo 31.12.1999.

Dunque, è convincimento del Tribunale, in piena adesione all'orientamento già manifestato dalla





Corte locale (v. App. Catania 22.12.2011, n. 1694), che accanto a debiti futuri (ovvero, al più, contestualmente creati), nella convenzione del 9.2.1995 vennero ricompresi anche debiti preesistenti e però, per patto espresso, non ancora scaduti (*rectius* non ancora esigibili) alla data della iscrizione dell'ipoteca impugnata, essendo prevista una precisa dilazione dei tempi del programmato rimborso, alla stregua di un vero e proprio *pactum de non petendo* (così v. Trib. Catania 22.11.2012 nella causa n. 3916/99 R.G.).

In particolare va evidenziato che la convenzione del 9.2.1995 con cui è stato stabilito il consolidamento delle esposizioni di conto corrente, di credito di manovra e di credito rotativo (ossia la proroga dei pagamenti spettanti alle banche in ragione dei rapporti in essere meglio specificati), al punto 1) delle premesse, espressamente stabiliva che gli accordi raggiunti dalle parti erano “*sospensivamente condizionati al perfezionamento delle garanzie indicate al successivo art. 9*” (tra cui l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà delle società Zeutron S.p.A., RTA S.p.A., AISA s.r.l., PAT 2 s.r.l., F.lli Costanzo S.p.A., Owar S.p.A., FINIT S.p.A., Ediltekna S.p.A., Proter s.r.l., SCIA s.r.l. e IMIT s.r.l.).

Poichè l'ipoteca impugnata dalla resistente è stata concessa con atto dell'1.3.1995 ed è stata iscritta il 6.3.1995, giusta gli effetti retroattivi della condizione sospensiva stabiliti dall'art. 1360 c.c., il *pactum de non petendo* deve ritenersi avere prodotto efficacia alla data della conclusione della convenzione (9.2.1995) e che l'iscrizione ipotecaria (del 6.3.1995) è quindi intervenuta a garanzia di debiti non scaduti.

Quanto alla circostanza che l'ipoteca è stata iscritta (anche) a garanzia di debiti contestualmente creati, ritiene il collegio di riportarsi all'arresto da ultimo reso su fattispecie identica a quella in esame (sentenza di questo Tribunale del 22.11.2012 nella causa n. 3916/99 R.G.) di cui si riporta il seguente stralcio: “*La riferibilità del vincolo di garanzia, poi, anche ad eventuali debiti scaduti, contestualmente creati ovvero semplicemente futuri (id est le aperture di credito), non toglie che quella medesime garanzie siano state rese operative anche per debiti preesistenti, ma – essendo stati assoggettati alle descritte operazioni di “consolidamento” – non più esigibili al momento della costituzione dell'ipoteca; né può dirsi (dovendosi mutare un pure recente contrario orientamento della sezione: Trib. Catania 21.6.2012, n. 2273; Trib. Catania 2.8.2012, n. 2849, vedi anche Trib. Catania 11.2.2005, n. 390), che l'esistenza di una pluralità di debiti – di cui taluni scaduti, altri non scaduti, altri ancora solo futuri – tutti onnicomprensivamente garantiti da garanzie reali, costituisca ostacolo alla revocabilità delle stesse, ove ne dovessero ricorrere i presupposti anche con riferimento ad uno solo fra tutti i debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito e la revocatoria non si riferisce al credito garantito dal diritto reale, bensì all'atto costitutivo della*



*garanzia, riverberando i suoi effetti – una volta pronunciata con sentenza costitutiva – sull’intera esposizione debitoria (così, in materia di revocatoria fallimentare di pegno costituito a garanzia di crediti in parte futuri e in parte non scaduti: Cass. 25.1.2008, n. 1745)”*.

*Inoltre, nessuno degli istituti di credito opposenti ha inteso dare dimostrazione della inscientia decoctionis – come pure era preciso onere ai sensi dell’art. 67, comma 1, l.fall. – dovendosi anzi osservare come tutti gli odierni istanti – ovvero le banche danti causa – fossero ben a conoscenza, stante il richiamo nella detta convenzione interbancaria, del progetto di ristrutturazione economico finanziaria e societaria del gruppo Costanzo (il c.d. rapporto Pasfin); progetto (in atti) consegnato nel giugno del 1994 e nel corpo del quale può leggersi che “il progressivo indebitamento creato dal finanziamento della crescita, della integrazione verticale e della diversificazione hanno portato il gruppo (Costanzo n.d.r.) verso una situazione di forte squilibrio debito/mezzi propri” (pag. 4), dandosi atto nello stesso, altresì, di un risultato operativo del gruppo – di cui faceva parte, com’è documentato in atti anche la SCIA – per l’anno 1993 che registrava perdite pari a circa 66 miliardi di lire (pag. 15) nonché, in definitiva, di “una situazione patrimoniale e finanziaria fortemente compromessa”*.

*Né va dimenticato, del resto, che secondo l’orientamento espresso dalla S.C., in materia di amministrazione straordinaria di società appartenenti ad un gruppo, la conoscenza da parte del terzo della condizioni in cui versava l’intero gruppo refluisce sulla conoscenza della situazione afferente la singola società sottoposta alla procedura concorsuale (Cass. 19.5.2011, n. 11059; Cass. 3.6.1995, n. 6285).”*

All’accoglimento della riconvenzionale consegue il rigetto dei motivi di opposizione, avanzati da tutti gli istituti di credito opposenti, relativi alla richiesta di ammissione al rango ipotecario dei crediti delle opposenti fondati sulla ipoteca dichiarata inefficace nei confronti della massa.

Con riferimento alla invocata garanzia pignorizia non merita riconoscimento il chiesto grado pignorizio considerato che essendo il pegno costituito su quote di società diverse dalla F.Ili Costanzo l’eventuale rango pignorizio potrà farsi valere solo nell’ambito del concorso delle società cui si riferiscono le quote (Ediltekna, SCIA e IM.IT.)

Va del pari congiuntamente esaminato il motivo di opposizione sollevato da tutte le ricorrenti relativo all’ammissione dei loro crediti derivanti da fideiussioni prestate nell’interesse della opposta in via condizionata, ossia subordinatamente all’escussione della garanzia.

Le banche opposenti hanno contestato l’ammissione del credito condizionato alla preventiva escussione delle fideiussioni prestate atteso che le fideiussioni espressamente escludevano il beneficium excussionis.

Inoltre, l’art. 61 L. Fall. stabilisce che il creditore di più coobbligati in solido concorre nella



procedura concorsuale di quelli alla stessa assoggettati per l'intero credito.

La difesa della amministrazione straordinaria non ha contestato l'esclusione del beneficium excussionis ma ha richiamato il disposto dell'art. 55 l.f. al fine di giustificare l'ammissione in via condizionata.

Ritiene il Collegio che la norma richiamata non sia pertinente rilevato che tale disposizione al terzo comma comprende tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

Poiché nella fattispecie risulta escluso il beneficium excussionis la disposizione citata non può trovare applicazione al caso di specie.

Di contro, pertinente è il richiamo al disposto dell'art. 61 L. Fall. operato dalle opposenti e, conseguentemente, i crediti in questione vanno ammessi al passivo senza condizioni.

Affrontati i tre motivi sopra richiamati risultano esaurite le censure avanzate dalla Banca Commerciale Italiana, oggi Italfondario s.p.a nella spiegata qualità, dalla Banca di Roma e dalla BNL con la proposta opposizione mentre vanno di seguito esaminati gli altri ulteriori motivi di opposizione avanzati dalle altre società ricorrenti e diversi dai due già definiti.

Riguardo alla opposizione avanzata dalla Sicilcassa S.p.A. -per profili diversi dalle tre questioni sopra trattate- lamenta la mancata ammissione al chirografo del credito di £.388.710.043.209 in luogo del minor importo ammesso di £.323.006.449.449.

Invero in mancanza di una dettagliata indicazione del motivo di opposizione ed in particolare delle modalità di calcolo eseguite per richiedere l'ammissione al passivo dell'importo sopra indicato, il motivo va rigettato.

Infine, relativamente alla opposizione proposta dal Banco di Sicilia S.p.A., l'Istituto oltre alla collocazione di parte del credito al grado chirografario in luogo dell'ipotecario e all'ammissione con riserva di crediti garantiti con fideiussione, censure in relazione alle quali ci si riporta a quanto già sopra rappresentato per tutte le altre opposenti con il conseguente rigetto della prima domanda e dell'accoglimento della seconda, ha contestato la non ammissione dei crediti della Sicilcassa in L.C.A. oggetto di cessione con atto del 6.9.1997 in notaio Ugo Serio del 6.9.1997, dei crediti della sede di Messina e dell'omesso riconoscimento degli interessi sul credito ipotecario ammesso in £.48.440.440.405.

In ordine a tale ultimo credito ritiene il collegio che la domanda sia fondata.

Infatti trattandosi di contratto di mutuo ammesso al grado ipotecario ai sensi degli art.2855 c.c. e 54 l.f. anche gli interessi convenzionali dal 1.1.1996 al 26.3.1997, data di apertura della procedura, vanno collocati al grado ipotecario compresi gli interessi al tasso legale fino alla vendita dei beni



ipotecati.

Del pari, alla luce della documentazione prodotta dall'opponente, anche il credito Sicilcassa, oggetto della richiamata cessione del 6.9.1997, va ammesso al passivo.

Invero, posto che con la surriferita cessione la Sicilcassa ha ceduto al Banco di Sicilia i crediti ivi indicati, il Banco di Sicilia va ammesso allo stato passivo per i crediti ceduti e per i quali già la Sicilcassa è stata ammessa al passivo.

Riguardo al credito della sede di Messina del Banco di Sicilia richiesto in data 27.5.1996 per £.11.909.518 e mai esaminato dagli organi della procedura, esso va ammesso come da domanda anche in considerazione che alcuna contestazione risulta avanzata dalla procedura.

Con riferimento, poi, al credito di £.23.471.089 ammesso con riserva del deposito delle cambiali in originale la censura è infondata nè i richiamati documenti 12 e 13 del fascicolo contengono le cambiali in originale ma copie conformi con la conseguenza che la riserva allo stato è corretta.

Infine riguardo alle opposizioni avanzate dalla Alcatel Lucent Italia s.p.a. certamente fondata è la seconda con la quale gli organi della procedura dopo aver ammesso il credito della opponente per la somma di £.8.868.279.650 in luogo del maggior importo richiesto di £.9.596.279.650 e dopo che lo stato passivo era divenuto esecutivo, ha provveduto a ridurre l'importo già ammesso modificando lo stato passivo in quanto la somma di £.6.956.914.373 sarebbe stata pagata dalla stessa procedura.

A prescindere dalla prova di siffatto pagamento, applicando i principi che regolano lo stato passivo la sua modifica, una volta approvato, non può che avvenire attraverso gli strumenti della impugnazione o della revocazione non essendo ammissibile una successiva modifica per intervento degli organi della procedura stante la immutabilità dello stato passivo approvato.

Non essendosi la procedura avvalsa di tali strumenti la modifica del credito ammesso va dichiarata illegittima e pertanto il credito ammesso allo stato passivo è quello di cui alla comunicazione del 30.10.1998.

Con riguardo poi a tale ammissione e precisamente alla differenza di £.728.000.000 non ammessi e scaturenti dal diverso computo degli interessi applicati la domanda è fondata apparendo corretto a fronte di una diversa prova che la difesa dell'amministrazione straordinaria non ha né fornito, né allegato, computare gli interessi al tasso legale e non a quello indicato nello stato passivo procedura (il tasso corrisposto alle banche dalla F.lli Costanzo).

Conseguentemente la domanda va accolta riconoscendo anche la somma di £.728.000.000 al chirografo.

Le spese del giudizio in considerazione della parziale soccombenza reciproca vanno interamente compensate fra tutte le parti.



## **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai n.n. 116/99 e 3972/99; 159/99; 204/99; 1000/99; 1621/99; 1844/99 R.G., in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, dichiara inefficace nei confronti della massa l'ipoteca concessa con atto del notaio Francesco Scaldaferri in data 1.3.1995, rep. 29665, iscritta presso le Conservatorie dei RR.II. di Roma, Palermo, Siracusa e Trapani in data 3.3.1995 e Catania in data 6.3.1995;

-in parziale accoglimento di tutte le avanzate opposizioni, in relazione ai crediti della Sicilcassa S.p.A. in l.c.a., dell'Italfondario S.p.A., quale mandataria della Castello Finance s.r.l., del Banco di Sicilia S.p.A. della Banca di Roma e della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ammessi condizionatamente alla escussione delle fideiussioni prestate indicati in motivazione, ammette tali crediti allo stato passivo senza la surriferita condizione;

-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal B.d.S. s.p.a. ammette al passivo al chirografo anche l'ulteriore credito già della Sicilcassa, quale cessionaria per effetto dell'atto di cessione del notaio Ugo Serio del 6.9.1997 e precisamente i crediti di firma indicati nella istanza di ammissione al passivo inviata dalla Sicilcassa in L.C., nonché il credito della sede di Messina del Banco di Sicilia richiesto in data 27.5.1996 per £.11.909.518; ammette al grado ipotecario ai sensi degli art.2855 c.c. e 54 l.f. anche gli interessi convenzionali dal 1.1.1996 al 26.3.1997, data di apertura della procedura e gli interessi al tasso legale fino alla vendita dei beni ipotecati sul credito ipotecario ammesso di £.48.440.440.405;

-in accoglimento della domanda dell'Alcatel Lucent s.p.a. ammette al chirografo anche il credito di £.728.000.000 quali interessi legali;

rigetta per il resto ogni altra domanda;

-dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.5.2013

Il Giudice Relatore  
dott. Antonella Vittoria Balsamo

Il Presidente  
dott. Adriana Puglisi

